CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza della Corte
nella causa C-395/25 | Orkla Care

Comunicato stampa n. 161/26

Lussemburgo, 5 novembre 2026

Tutela dei consumatori: la Corte precisa i casi in cui gli imballaggi dei prodotti chimici rischiano di indurre in errore i consumatori a causa della loro somiglianza con gli imballaggi dei prodotti alimentari

La società svedese Orkla Care AB commercializza prodotti chimici, in particolare detergenti per bucato, in imballaggi in cartone colorato, con una forma allungata a base quadrata, dotati di un coperchio piegato che incorpora un tappo a vite.

A seguito di reclami di consumatori che segnalavano la somiglianza di tali imballaggi con quelli di prodotti alimentari, l'Ispettorato delle sostanze chimiche svedese ha vietato la commercializzazione di nove prodotti così confezionati, sulla base del regolamento relativo all'imballaggio delle sostanze o miscele pericolose [1].

La Orkla ha impugnato tale decisione dinanzi ai giudici svedesi, i quali hanno adito la Corte di giustizia al fine di ottenere chiarimenti sui criteri che consentono di valutare, alla luce del suddetto regolamento, la somiglianza tra gli imballaggi di sostanze pericolose e quelli di prodotti alimentari.

In primo luogo, la Corte rileva che gli imballaggi di cui si tratta contengono una sostanza o miscela che **presenta un pericolo per la salute**. Di conseguenza, i fornitori devono provvedere a che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento.

In secondo luogo, la Corte constata che, poiché il regolamento non precisa espressamente i criteri che consentono di valutare la somiglianza tra gli imballaggi di prodotti chimici e quelli di prodotti alimentari, occorre tenere conto dell'**aspetto generale dei primi**, prendendo in considerazione l'insieme delle loro caratteristiche percettibili. Si dovrà ritenere che una siffatta somiglianza sussista qualora, alla luce di tali caratteristiche, l'imballaggio assomigli a quello di un prodotto alimentare e possa essere confuso con quest'ultimo a causa di elementi distintivi che consentono abitualmente al pubblico di individuare i prodotti alimentari. Si tratta, in particolare, della forma, della dimensione, del volume, del design, del colore, dell'etichetta, dei materiali di composizione, della consistenza, dell'odore o di una combinazione di svariati fra questi elementi. Inoltre, tale valutazione deve essere effettuata caso per caso e contribuire a garantire un elevato livello di protezione della salute dei consumatori.

In tale contesto, **la presenza di un elemento di sicurezza supplementare**, come un'etichetta che ricopre il tappo e destinata ad essere rimossa al momento del primo utilizzo, **non consente di escludere un'eventuale somiglianza tra gli imballaggi se tale dispositivo non modifica in modo duraturo l'impressione generale** prodotta dal confezionamento, poiché non rimane intatto per tutta la durata di vita dell'imballaggio.

In terzo luogo, la Corte dichiara che l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro [2] deve tener conto della circostanza che l'imballaggio di cui si tratta riproduce l'aspetto di un prodotto noto e riconosciuto dai consumatori in tale Stato. Essa deve quindi effettuare la sua analisi **con riferimento al pubblico effettivamente esposto al prodotto in discussione sul mercato nazionale**. Ne consegue che l'autorità nazionale non è tenuta ad esaminare se questa stessa somiglianza sia considerata atta a indurre in errore anche in altri Stati membri in cui il prodotto è commercializzato.

In quarto luogo, la Corte rileva che **la nozione di «consumatori» ai sensi del regolamento comprende** non solo il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, ma anche **qualsiasi persona che possa utilizzare il prodotto dopo il suo acquisto**. **Ciò include, in particolare, i bambini e le persone vulnerabili**, che

possono essere particolarmente esposti al rischio di confusione. Di conseguenza, occorre tenere conto della capacità di tali persone di percepire le caratteristiche di un imballaggio contenente una sostanza o miscela pericolosa.

In quinto luogo, la Corte dichiara che, nell'ambito della valutazione della conformità di un imballaggio, l'obiettivo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana non richiede la dimostrazione di un rischio elevato, **essendo sufficiente un rischio non trascurabile**. Inoltre, non è necessario accertare l'esistenza di casi in cui un consumatore sia già stato indotto in errore dalla somiglianza tra gli imballaggi.

In sesto luogo, la Corte constata che **le autorità nazionali non devono tener conto né delle categorie di pericolo né dei rischi specifici propri dei prodotti interessati**, poiché i criteri di somiglianza si applicano allo stesso modo, indipendentemente dalla natura del pericolo e dalle circostanze di utilizzazione, al fine di prevenire qualsiasi rischio di esposizione pericolosa.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrano esclusivamente nei seguenti ambiti: 1) sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) accise, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto o 6) sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale si pronunciano sulla controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « Curia Web TV ».

Restate in contatto!

[1] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

[2] Le autorità di vigilanza del mercato sono organismi designati dagli Stati membri per garantire, nei rispettivi territori, il rispetto delle norme applicabili ai prodotti immessi sul mercato.